



Città di Lignano Sabbiadoro
(Provincia di Udine)

**REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA
E OPERE D'INGEGNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 28.04.2008
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 122 del 20.12.2012
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 97 del 23.12.2013
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 51 del 09.06.2016
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 39 del 24.05.2017
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 38 del 27.04.2018

CAPO 1

ARTE DI STRADA

ART. 1

1. Il Comune di Lignano Sabbiadoro riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive.
2. Per arte in strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche: A) figurative (madonnari, scultori di palloncini, truccatori, incisori, fachiri, ecc.); B) musicali, danzatori, ecc., esclusivamente con piccoli impianti di amplificazione alimentati a batteria a limitata potenza, purché le emissioni sonore non risultino arrecare pregiudizio alla quiete pubblica; C) recitative (giochi di prestigio, saltimbanchi, giocolieri, mimi, *clowns*, marionette, ecc.).
3. Sono disciplinate dal capo 2 del presente Regolamento le seguenti manifestazioni artistiche: pittori, caricaturisti e ritrattisti.
4. E' vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili).
5. Sono vietate tutte quelle attività che comportino pericolo o comprovato disagio per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale in relazione al caso concreto, o ad esigenze contingenti.
6. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli artisti da strada che operano in locali o aree private non aperte all'uso pubblico;
 - b) alle attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, trattenimenti musicali, ecc.), alle bande musicali e agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;
 - c) alle attività di commercio su area pubblica in quanto regolata da specifica normativa;
 - d) alle attività che manchino di una specifica connotazione artistica;
 - e) agli artigiani che effettuano la vendita su area pubblica dei loro prodotti;
 - f) agli artigiani che svolgono su area pubblica attività di prestazione di servizi (arrotino, ombrellaio, lustrascarpe, ecc.).

ART. 2

1. I posteggi da adibire all'esercizio dell'attività dell'arte di strada sono 10 (dieci).
2. Presso la sede della Polizia Locale verrà messo a disposizione degli artisti il "Registro dell'arte di strada" e la planimetria con evidenziati i posteggi, così come individuati con delibera di Giunta.

ART. 3

1. L'arte in strada è esercitata sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento, previa iscrizione sul "Registro arte di strada" presso la sede della Polizia Locale.
2. E' possibile esercitare l'arte di strada tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 24.00.
3. Per l'iscrizione sul "Registro dell'arte di strada" l'artista dovrà presentarsi personalmente solo il giorno stesso in cui è prevista l'esibizione. L'artista dovrà presentarsi munito di un documento di identità presso la sede della Polizia Locale, tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 17.00. I cittadini extracomunitari dovranno inoltre esibire il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.
La Polizia Locale provvederà ad annotare sul registro le generalità dell'artista (e degli artisti nel caso si tratti di un gruppo) e il posteggio che andrà ad occupare tra quelli disponibili, precisando se utilizzerà o meno strumenti musicali non amplificati.
4. La Polizia Locale rilascerà ricevuta dell'iscrizione al registro con l'indicazione del posteggio che l'artista andrà ad occupare.
5. Su richiesta dell'organo di vigilanza, l'artista dovrà esibire oltre al documento di riconoscimento la ricevuta dell'iscrizione al "Registro dell'arte di strada".
6. La mancata presentazione della ricevuta di iscrizione comporterà l'immediata sospensione dell'attività da parte dell'organo di vigilanza.

ART. 4

1. L'attività dell'arte di strada è consentita, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, nei posteggi individuati con delibera della Giunta Comunale.
2. In ogni caso gli artisti dovranno esibirsi solo sul posteggio selezionato al momento della registrazione.
3. Gli artisti non potranno esibirsi sullo stesso posteggio per due giornate consecutive.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente con delibera di Giunta l'arte di strada.

ART. 5

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non è soggetta al regime dell'occupazione del suolo pubblico.
2. L'iscrizione sul "Registro dell'arte di strada" è soggetta al versamento di € 3,00, quali diritti di istruttoria.

ART. 6

1. Non potranno essere effettuate occupazioni con strutture, elementi o costruzioni fisse, ad eccezione di quanto necessario all'esecuzione dello spettacolo.
2. L'arte di strada è esercitata assicurando:
 - a) il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
 - b) la normale circolazione stradale e pedonale;
 - c) gli accessi alle abitazioni e alle attività;
 - d) la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi presenti;
 - e) di non ledere l'immagine della località.
3. E' assolutamente vietato esibirsi mediante l'uso di fiamme libere (es. mangiafuoco).
4. L'esercizio di tecniche di disegno sul suolo (c.d. madonnari) devono essere effettuate su teli amovibili che non danneggino il sedime stradale, i selciati, ecc.
5. Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie all'ordine pubblico e al buon costume.
6. Gli spettacoli artistici non possono coinvolgere minori, fatto salvo il coinvolgimento di volontari del pubblico accompagnati da un adulto. Gli spettacoli artistici non possono, inoltre, coinvolgere animali vivi o imbalsamati.

ART. 7

1. E' fatto divieto di selezionare più di un posteggio per la stessa giornata.
2. Le iscrizioni sul "Registro dell'arte di strada" vengono accettate in base all'ordine cronologico di arrivo presso la sede della Polizia Locale e sono correlate alla disponibilità dei posteggi.
3. L'artista potrà selezionare il posteggio da occupare in base all'ordine di arrivo tra quelli rimasti liberi per la giornata.
4. Non sarà possibile rilasciare a più artisti ricevuta di iscrizione per il medesimo posteggio.
5. Ogni artista o gruppo di artisti di strada non potrà esibirsi per più di 10 giorni per anno solare.

ART. 8

1. L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.

ART. 9

1. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, ticket o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera. E' altresì consentito il passaggio a cappello fra il pubblico.

ART. 10

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti.

ART. 11

1. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada.
2. Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco, fachim, ecc.) l'artista assume ogni relativa responsabilità, sia per sé, che per eventuali collaboratori e/o dipendenti e, in ogni caso, non coinvolge soggetti estranei alla propria attività.

CAPO 2

OPERE D'INGEGNO

ART. 12

1. Per opera d'ingegno a carattere creativo si intende la realizzazione di un'opera frutto della propria creatività potenzialmente tutelata dalla L. n. 643/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", la cui vendita viene effettuata direttamente dall'autore.
2. E' ammessa l'occupazione del suolo ad uso pubblico, esclusivamente sugli spazi indicati all'art. 16 del presente regolamento, per la realizzazione delle proprie opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo quali disegni, quadri, pitture, ritratti e simili.
3. Non è ammessa l'occupazione del suolo ad uso pubblico per le attività di costruzione e di vendita di oggetti artigianali vari (bigiotteria, vetrai, ceramisti, oggetti in legno, bambole, fiori di stoffa, ecc.) nonché per tutte quelle attività che comportano l'intervento diretto sul corpo umano, o su animali, quali tatuaggi e pitture su corpo, sia temporanee che permanenti, massaggi, ecc.).
4. E' vietata l'esposizione e la vendita di opere di qualsiasi natura che sono lesive dell'immagine della località.

ART. 13

1. Per la realizzazione e la vendita di opere dell'ingegno, come sopra definite, i relativi posteggi vengono individuati con delibera della Giunta Comunale.

ART. 14

1. L'esercizio dell'attività di cui all'art. 15 su suolo ad uso pubblico è soggetto al rilascio della relativa concessione.
2. Le domande volte al rilascio della relativa concessione potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il 15 marzo di ciascun anno, pena il mancato accoglimento.
3. Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:
 - a) autocertificazione relativa a:
 - possesso di eventuali titoli di studio, attestati, riconoscimenti artistici, ecc., aventi attinenza con il tipo di attività da esercitare;
 - b) fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno per gli stranieri extracomunitari;
 - c) fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente;
 - d) eventuale indirizzo P.E.C. e consenso all'utilizzo.
4. Se l'istanza è stata presentata incompleta, l'integrazione della medesima dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro 15 giorni dalla richiesta di integrazione, pena il mancato accoglimento della stessa.

ART. 15

1. Per l'assegnazione dei posteggi per la stagione estiva dovrà essere compilata apposita graduatoria da parte del Settore Competente, che avrà validità biennale.
2. Ai fini della redazione della graduatoria non si terrà conto delle domande presentate negli anni precedenti e verranno assegnati i seguenti punteggi:
 - possesso di eventuali titoli di studio: 5 punti per ogni titolo pertinente ammesso;
 - possesso di eventuali attestati, riconoscimenti artistici, attività certificata di insegnamento, mostre di proprie opere, ecc., aventi attinenza con il tipo di attività da esercitare: ½ punto per ogni attestato, riconoscimento, ecc., per un massimo di 10 punti;
 - anzianità di presenza documentata e regolarmente concessa nei posteggi destinati alle opere dell'ingegno nel Comune di Lignano Sabbiadoro, a far data dal presente Regolamento: 1/2 punto per ogni anno di presenza;
 - agli artisti che rappresentino solo opere ispirate alla località di Lignano Sabbiadoro verranno riconosciuti 5 punti.
3. In caso di parità di punteggio costituirà priorità la data di protocollo della domanda e, in caso di parità anche di quest'ultima, il numero di protocollo, considerando quello della prima domanda e non quello delle eventuali successive integrazioni.
4. Per ogni violazione accertata alle norme del presente regolamento verrà detratto un punto dal punteggio finale risultante nella graduatoria dell'anno successivo alla contestazione della violazione.
5. Ai richiedenti inseriti in graduatoria verrà data comunicazione del loro punteggio totale e della loro posizione nella graduatoria medesima.
6. La graduatoria, una volta approvata, dovrà essere pubblicata all'albo pretorio per 7 giorni consecutivi, decorsi i quali, senza che siano state presentate osservazioni da parte dei candidati, diverrà definitiva.
7. Contro la graduatoria si potranno presentare osservazioni scritte entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.
8. L'ufficio competente di cui al comma 1 dovrà valutare le sopra citate osservazioni e rispondere alle stesse entro 10 giorni dalla data di protocollo. In ogni caso non verranno comunque considerate nuove documentazioni (ad es. ulteriori titoli di studio o riconoscimenti, ecc.) relative a stati o fatti che non fossero già stati dichiarati al momento della presentazione della domanda.
9. In caso di un accoglimento delle osservazioni di cui al comma 7 che comporti una modifica dei punteggi assegnati, la graduatoria dovrà essere riapprovata e ripubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, trascorsi i quali diverrà definitiva.

ART. 16

1. I posteggi verranno assegnati in base alla graduatoria di cui all'art. 15 del presente Regolamento, previo superamento di una prova d'artista giudicata da un'apposita Commissione esaminatrice nominata dal Sindaco o dall'Assessore delegato, che prevedrà lo svolgimento di una prova pratica aperta al pubblico, volta a garantire l'assegnazione dei posteggi solamente a chi dimostri di possedere le doti artistiche necessarie per l'espletamento delle attività d'ingegno.
2. I richiedenti utilmente collocati in graduatoria, appena quest'ultima sarà diventata definitiva, verranno invitati, seguendo l'ordine della graduatoria, ad accettare il posteggio.
3. Se un richiedente rinuncia al posteggio assegnato, non potrà più essere interpellato per l'assegnazione di eventuali posteggi rimasti liberi nell'anno di riferimento.
4. In caso di posteggi che, nel corso della stagione estiva, diventino liberi per qualsivoglia motivo (rinuncia dell'assegnatario, decadenza dell'autorizzazione, ecc.), questi ultimi verranno assegnati ai soggetti collocati in graduatoria, che non risultino già assegnatari di un posteggio.
5. I soggetti di cui ai precedenti commi saranno invitati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo P.E.C., qualora comunicata, ad accettare il posteggio entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata o della P.E.C. Il mancato ricevimento al Protocollo Comunale della comunicazione di accettazione entro il suddetto termine, equivale a rinuncia del posteggio, che verrà proposto al richiedente successivo avente i requisiti richiesti.
6. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico avrà validità dal 15 giugno al 15 settembre, dalle ore 17.00 alle ore 24.00. Previa domanda, la validità della concessione potrà essere estesa al periodo dal 1° aprile al 14 giugno e dal 16 settembre al 30 settembre.

7. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico s'intende tacitamente rinnovata alla scadenza, previa presentazione di dichiarazione di prosecuzione attività in carta semplice, che potrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune a partire dal 1° gennaio ed entro il 15 marzo di ciascun anno di riferimento.

8. Il rinnovo della concessione per l'occupazione del suolo pubblico è negato nel caso ricorrano le fattispecie previste dall'art. 18, comma 1 del presente regolamento.

ART. 17

1. Nell'esercizio dell'attività dovranno essere esposte e commercializzate esclusivamente opere realizzate di diretta produzione dell'artista, che dovrà esporre il prezzo finale della prestazione.

2. La concessione dà diritto ad esercitare esclusivamente l'attività di cui all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento, su una superficie di mt. 3,00 di lunghezza x mt. 2,50 di larghezza, e di tenervi: tre cavalletti disposti longitudinalmente per l'esposizione su ciascuno di massimo sei opere, un cavalletto per il lavoro con opera in fase di realizzazione sul posto, due sedie, due sgabelli, i necessari gessi, colori, fissati e quant'altro necessario alla realizzazione dell'opera. Per l'utilizzo della tecnica dello *spray painting*, devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche e non tossiche. Possono essere posizionati un tappeto ed un ombrello protettivo di diametro non superiore a mt. 2,50, di colore bianco, senza alcuna pubblicità e di altezza da terra non superiore a mt. 2,20, né inferiore a mt. 2,00. Tra un artista e l'altro dovrà essere rispettata una distanza di almeno 50 cm.

3. L'attività permessa può essere svolta esclusivamente dalla persona autorizzata, che può farsi coadiuvare da un familiare maggiorenne o altra persona indicata nella domanda e successivamente nella concessione.

4. In caso di manifestazioni già programmate dall'Amministrazione, la zona interessata dovrà essere lasciata libera e nessun rimborso o indennizzo sarà dovuto al titolare della concessione.

5. L'artista ha l'obbligo di eseguire almeno un'opera durante il periodo di esposizione.

ART. 18

1. Sono cause di decadenza della concessione del posteggio:

a) l'esercizio, nell'area assegnata, di attività di vendita di opere dell'ingegno a carattere creativo non prodotte dal titolare della concessione o la vendita di altri oggetti non contemplati dalla concessione;

b) l'assenza ingiustificata dal posteggio assegnato per oltre venti giornate totali;

c) l'assenza ingiustificata dal posteggio assegnato per oltre tre giornate consecutive (eccetto i casi di maltempo);

d) il mancato rispetto da parte del titolare delle prescrizioni contenute nella concessione rilasciata ai sensi del presente Regolamento (compresa l'occupazione di un posteggio diverso da quello assegnato o di una superficie maggiore di quella prevista dall'art. 17, comma 2, del Regolamento);

e) la sub-concessione dello spazio pubblico ad altra persona;

f) il riscontro, in fase di controllo, di false dichiarazioni contenute nella domanda di concessione.

2. Nel caso di violazioni di cui al presente articolo, l'Ufficio competente trasmetterà all'interessato comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.

3. Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l'interessato potrà presentare chiarimenti o controdeduzioni, che dovranno essere esaminati dall'Ufficio competente entro 10 giorni dalla data di protocollo.

4. In caso di mancata presentazione di chiarimenti o controdeduzioni entro il termine di cui al comma 3 o, in caso di mancato accoglimento degli stessi, verrà predisposto il provvedimento di decadenza che avrà efficacia dalla data di notifica all'interessato.

CAPO 3

SANZIONI

ART. 19

1. 1. Le violazioni del presente Regolamento, compresa la non realizzazione di opere in corso di esposizione, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 600,00.

2. Le sanzioni sono da applicarsi con le modalità e i criteri previsti dalla L. 24.11.1981, n. 689 e dalla L.R. 17.01.1984, n. 1.

ART. 20

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.